Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 718 del 23-5-2018

O G G E T T O

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss n. 8 Berica e i Soggetti accreditati titolari di unità di offerta residenziali per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale.

Proponente: UOC Disabilità e non autosufficienza - DISTRETTO OVEST
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 815

Il Direttore dell'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest, congiuntamente al Direttore f.f. dell'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est, riferisce:

La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.

A tal fine, con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Ulss e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie residenziali, afferenti all'area della disabilità.
Il nuovo schema di accordo supera le disposizioni contenute nella D.G.R.V. n. 1303/2012, finalizzata a regolare i rapporti di collaborazione per il medesimo fine.

Compete all'Azienda ULSS stabilire le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli, tramite la stipula di detti accordi.

L'allegato schema di accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituisce la forma contrattuale da sottoporre alla firma dei sottoelencati Soggetti erogatori di servizi residenziali per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale, accreditati ai sensi della citata L.R. 22/2002:

Distretto Est
- Agape Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.IVA 02474820244)
- Fondazione Candida Stefani e fratelli (C.F. 95008020240)
- Fondazione Ferruccio Poli (C.F. 95096720248)
- Il Nuovo Ponte Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01658320245)
- MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale (P.IVA 03370520284)
- Città Solidale Società Cooperativa Sociale (P.IVA 02432130249)
- Istituto delle Suore Poverelle – Istituto Palazzolo S. Chiara (P.IVA 00533470167)
- Associazione Genitoriale Casa Serena (P.IVA 80026860249)
- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro (P.IVA 01843260231)
- Associazione "Papa Giovanni XXX°" (P.IVA 00310810221)

Distretto Ovest
- ANFFAS Basso Vicentino (C.F./P.I. 95067870246)
- Piano Infinito Società Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 02372680245)
- Primula Società Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 02330770245)
- Codess Sociale Cooperativa Sociale (C.F./P.I. 03174760276).

Dette unità di offerta sono inserite nel Piano di Zona aziendale, strumento di programmazione locale, attuattiva di quella socio-sanitaria regionale, integrata da una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria globale.

L'allegato schema di accordo contrattuale configura un'azione congiunta tra pari, finalizzata ad ottenere significativi esiti assistenziali con l'obiettivo di mantenere e sviluppare il benessere delle persone ospiti ed offrire una valida assistenza residenziale in assenza di una famiglia o di una famiglia con insufficienti capacità gestionali.

Detto schema di accordo contrattuale è frutto di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati e, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le seguenti specifiche:

- all'art. 2, al fine di dettagliare ed uniformare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando agli allegati 1/A e 1/B quali documenti tecnici integrativi per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, rispettivamente residenti nel territorio del Distretto Est e nel territorio del Distretto Ovest. Inoltre, al medesimo articolo, si richiama l'attenzione dei soggetti accreditati sull'obbligo di cui all'art. 15 della L.R. n. 23/2012 di pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio annuale, con evidenziazione dei finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione;
- all'art. 3, è stato evidenziato l'obbligo in capo all'Azienda ULSS di acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori privati al momento della stipula dell'accordo.

Inoltre, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:

- art. 10, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.

L'accordo decorre dall' 1/01/2018, con validità annuale, in attesa di meglio definire i percorsi di delega o di diversa attribuzione delle funzioni tra Azienda e Comuni.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di accordo contrattuale (All.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss n. 8 Berica e i Soggetti accreditati privati titolari di unità di offerta residenziali per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale ed elencati in premessa;

2. di dare atto che l'allegato schema di accordo è frutto di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati;

3. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le specifiche indicate in premessa, quali elementi atti a favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti;

4. di riferire altresì che l'allegato schema di accordo è corredato dei documenti tecnici integrativi 1/A e 1/B per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, rispettivamente residenti nel territorio del Distretto Est e nel territorio del Distretto Ovest;

5. di dare atto che l'accordo decorre dall' 1/01/2018, in attesa di meglio definire i percorsi di delega o di diversa attribuzione delle funzioni tra Azienda e Comuni;

6. di affidare al Responsabile dell'UOS Disabilità il controllo dell'adeguata applicazione del presente accordo;

7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

REGIONE DEL VENETO ULSS8 BERICA Documento Firmato digitalmente da PAVESI Giovanni in data 23/05/2018 alle ore 18:10

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto **è proposto per la pubblicazione** in data 24-5-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-5-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGIONE DEL VENETO
ULSS8

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail: protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

Servizio Residenziale

tra

l'**Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica** (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Giovanni Pavesi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via_____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

a) la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

b) l'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che "*l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale*";

c) l'articolo 15, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che "*l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000*";

d) l'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che "*l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai*

soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente";

e) l'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che "*l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*";

f) l'articolo 17, comma 3 ,della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale "*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*";

g) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

h) il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

i) le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

j) l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

k) è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

l) la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia;

m) il Soggetto _____ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.)_____ di n. ___ posti/posti letto in virtù del provvedimento _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto
Nell'Unità di Offerta _____ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:

a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
b) garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
c) garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
d) garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;

e) osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli ospiti, descritte nel Documento Tecnico Integrativo 1/A per le persone residenti nel territorio del Distretto Est e nel Documento Tecnico Integrativo 1/B per le persone residenti nel territorio del Distretto Ovest, allegati al presente accordo contrattuale;

f) pubblica sul proprio sito internet, in ottemperanza all'art. 15 della L.R. n. 23/2012, il bilancio annuale nei cinque anni successivi alla stipula dell'accordo contrattuale, con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli tenti, evidenziando in maniera adeguata quanto ricevuto dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, per le persone residenti nel territorio del Distretto Est e nel Documento Tecnico Integrativo 1/B, per le persone residenti nel territorio del Distretto Ovest, allegati al presente accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime, determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.

La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.
Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto erogatore si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/01/2018 e ha durata annuale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.
Non è ammessa la proroga automatica.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.
In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale
Il Soggetto erogatore accetta che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
c) accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.
L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.
L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 11 - Controversie
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Articolo 12 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

REGIONE DEL VENETO
ULSS8

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS 608 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

ALLEGATO 1/A

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI
EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
IN CARICO ALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E RESIDENTI NEL DISTRETTO EST

Servizio Residenziale

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGR 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

1. Servizio residenziale
Il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, di cui alla LR 22/2002 e DGR 84/2007, è un servizio a tempo indeterminato o di accoglienza temporanea, erogato presso una struttura residenziale socio-sanitaria o sociale, autorizzata e accreditata, o in via di accreditamento ai sensi della normativa vigente, gestita dall'Ente firmatario dell'accordo contrattuale.
La struttura residenziale ospitante è caratterizzata da un ambiente valido e adeguato dal punto di vista affettivo, professionale e strutturale, che prende cura della persona con disabilità in tutti i suoi aspetti e rappresenta la nuova dimensione relazionale e di vita sociale della persona stessa, continuando a favorire la sua integrazione nella società e mantenendo il più possibile il collegamento con tutte le realtà di partecipazione alla vita relazionale e sociale (centri diurni, associazioni e altre realtà).

2. Beneficiari

a. Possono accedere al servizio residenziale le persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 65 anni, in possesso della certificazione di handicap, ai sensi della Legge 104/1992, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS o in carico all'Azienda ULSS ai sensi della normativa vigente.
b. Al compimento del 65° anno di età, su valutazione della UVMD e ai sensi della DGR 152/2018, la persona con disabilità utente del servizio può continuare a essere ospitata presso la struttura residenziale per persone con disabilità, attraverso un progetto orientato a dare continuità assistenziale.
c. L'Ente erogatore è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale l'Azienda ULSS ha autorizzato l'inserimento approvato in sede di UVMD, previa valutazione della persona con disabilità tramite la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con DGR 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con DGR 1804/2012.
d. In caso di indisponibilità all'inserimento da parte dell'Ente, esso è tenuto a darne puntuale motivazione in forma scritta all'Azienda ULSS entro 10 giorni dalla richiesta.

3. Amministratore di sostegno, tutore o curatore

I soggetti previsti dal Codice Civile artt. 404 e 406 (il soggetto beneficiario dell'amministratore di sostegno, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, l'amministratore di sostegno o il tutore o il curatore della persona con disabilità o il pubblico ministero) sono tenuti obbligatoriamente ad avviare la procedura per la nomina o la modifica dell' amministratore di sostegno, tutore o curatore per la persona con disabilità, figure disciplinate dalla Legge 6/2004, al momento dell'accesso al servizio residenziale della una persona con disabilità.
Tale procedura è osservata anche per le persone con disabilità già beneficiarie del servizio residenziale e, per qualsiasi motivo, prive di amministratore di sostegno, tutore o curatore.
Il quadro completo delle funzioni attribuite all'amministratore di sostegno, tutore o curatore sarà da questi comunicato all'Azienda ULSS, in virtù del suo ruolo di punto di riferimento per l'Azienda medesima, per la famiglia della persona con disabilità e per l'Ente erogatore.

4. Strutture residenziali

Le tipologie di strutture residenziali per persone con disabilità normate dalla LR 22/2002 e dalla DGR 84/2007, sono le seguenti:

a. Strutture residenziali socio-sanitarie (DGR 84/2007, Allegato A), in cui è possibile utilizzare Impegnative di Residenzialità da parte della persona con disabilità e per le quali è possibile il riconoscimento delle relative quote sanitarie all'Ente da parte dell'Azienda ULSS:
    - Comunità Alloggio per persone con disabilità: servizio residenziale che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente;
    - Comunità Residenziale per persone con disabilità: servizio residenziale per gravi e gravissimi con limitazioni sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per disabili, con soglie più basse di protezione. Il servizio è caratterizzato da elevati livelli d'integrazione socio-sanitaria e riabilitativa;
    - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone con disabilità: servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per persone con disabilità.
b. Strutture residenziali sociali (DGR 84/2007, Allegato B), in cui non è possibile utilizzare Impegnative di Residenzialità da parte della persona con disabilità e per le quali non è possibile il riconoscimento delle relative quote sanitarie all'Ente da parte dell'Azienda ULSS:
    - Gruppo Appartamento per persone con disabilità: servizio residenziale che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, con finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue e a favorire esperienze di vita autonome dalla famiglia di origine (qualora ci sia);
    - Comunità di tipo familiare per persone con disabilità: servizio residenziale caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio prevede la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi,

che svolgono funzioni educativo-tutelari, con finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue.

Eventuali modifiche a quanto sopra descritto interverranno in caso di specifici atti emanati dalla Regione Veneto.

5. Modalità di gestione

a. Il presente documento tecnico integrativo non impegna questa Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati, se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato da questa Azienda ULSS.
b. L'Ente erogatore si impegna a garantire il numero di operatori, la loro professionalità e il loro regolare inquadramento del rapporto di lavoro, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e da eventuali integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ivi compreso il personale dipendente di un soggetto terzo, cui siano affidati in tutto o in parte l'esecuzione del servizio.
c. L'Ente erogatore si impegna a mantenere gli standard del personale, ai sensi della normativa regionale vigente, nonché tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accreditamento.
d. L'Ente erogatore invia semestralmente all'Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio, con relativo titolo professionale, presso ciascuna struttura residenziale.
e. L'Ente erogatore si impegna a prevedere la presenza di un responsabile per ciascuna struttura residenziale citata nel presente accordo contrattuale, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle persone con disabilità ospiti di ciascuna struttura residenziale. Il responsabile rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone con disabilità ospitate e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti, compresa questa Azienda ULSS.
f. Alle persone con disabilità utenti del servizio residenziale, che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura, o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico dell'Ente erogatore nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali, da effettuarsi a titolo gratuito, ai sensi della DGR 1411/2011.
g. Fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e dei contributi massimi indicati nel presente accordo contrattuale, l'Ente erogatore è autorizzato ad accogliere persone con disabilità non residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica e persone con disabilità paganti in proprio ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti a quelli riservati nel presente accordo contrattuale.
   L'Ente erogatore è tenuto a informare l'Azienda ULSS di qualsiasi inserimento diverso da quelli autorizzati secondo la procedura sopradescritta, che vada ad occupare un posto accreditato.
   Qualora sussistano i presupposti per un collocamento residenziale da parte dell'Azienda ULSS e il posto letto risulti occupato da una persona con disabilità pagante in proprio, l'Ente accreditato è tenuto a rendere disponibile tale posto letto entro 30 giorni di calendario dalla richiesta.

6. Competenze

a. In capo all'Ente accreditato ricadono le spese derivanti dall'erogazione di quanto segue:
   - vitto e alloggio in struttura residenziale;
   - attività socio-educative previste nel Progetto Personalizzato;
   - servizi e prodotti per l'igiene personale secondo standard dignitosi: lavanderia, pedicure semplice (non sanitaria-podologica), manicure, parrucchiere, barbiere, oltre a quanto descritto nel regolamento dell'Ente;
   - vestiario e calzature secondo standard dignitosi, quando la persona con disabilità non sia in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo.

b. In capo alla persona con disabilità, utente del servizio, ricadono le seguenti spese:
   - compartecipazione economica giornaliera, per tutti i giorni dell'anno, calcolata, qualora sussista delega dei Comuni all'Azienda ULSS per la gestione della quota alberghiera sociale residenzialità disabili, sulla base del Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto competente, oppure, in assenza di delega, sulla base del regolamento applicato dal Comune competente ai sensi della L. 328/2000;
   - eventuali soggiorni estivi, invernali e gite organizzati dall'Ente;
   - vestiario e calzature, se in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo;
   - protesi, ai sensi della normativa vigente;
   - farmaci e parafarmaci, secondo prescrizione medica, per quanto non possa essere compreso nelle forniture gratuite eventualmente autorizzate dall'Azienda ULSS, ai sensi della normativa vigente;
   - trasporti per eventuali rientri in famiglia e/o altri viaggi;
   - spese minute;
   - tutto quanto non previsto a carico dell'Ente erogatore.

7. Accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute.
Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza.
L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione all'Azienda ULSS della relativa domanda da parte dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore della persona con disabilità, o di un suo familiare. La domanda è valutata in sede di UVMD dall'Azienda ULSS, tramite l'U.O.S. Disabilità, e la risposta è inviata agli interessati nei termini previsti dalla normativa vigente.
L'accesso al servizio residenziale, a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea, è approvato in sede di UVMD e formalmente autorizzato dall'Azienda ULSS, per il tramite del Responsabile dell'U.O.S. Disabilità, con nota scritta indirizzata alla persona con disabilità quando possibile, al suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, alla sua famiglia, al Comune di residenza, agli eventuali servizi specialistici coinvolti in fase di istruttoria, e all'Ente titolare della struttura residenziale ospitante.
L'Azienda ULSS fornisce all'Ente erogatore i dati utili relativi alla persona ospitata, su autorizzazione della medesima persona quando possibile, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o del suo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (artt. 76, 85 e 86).
Tali dati comprendono:

a. i dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico;
b. il nominativo e il recapito del referente per gli aspetti giuridici ed economici della persona con disabilità: amministratore di sostegno, tutore o curatore o, se assente, un familiare di riferimento;
c. la data dell'UVMD di approvazione dell'accesso al servizio;
d. la data di accesso al servizio;
e. l'ammontare dell'impegnativa di residenzialità, sulla base del profilo di gravità espresso dalla valutazione con S.Va.M.Di. approvata in sede di UVMD, e, in presenza di delega, l'ammontare della quota sociale;
f. il referente del caso dell'Azienda ULSS definito in sede di UVMD;
g. i dati relativi all'anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio-familiari, nonché ogni elemento utile a una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche, e i dati relativi alla tessera sanitaria e al medico di medicina generale della persona con disabilità;
h. gli obiettivi generali approvati dall'UVMD, sulla base della valutazione effettuata anche tramite la Scheda S.Va.M.Di;
i. le modalità e i tempi di verifica del Progetto Personalizzato;
j. l'eventuale relazione di uno specialista, nel caso la persona sia in carico anche a un servizio specialistico.

L'Ente erogatore si impegna a comunicare all'Azienda ULSS l'effettivo accesso della persona con disabilità nella struttura residenziale.

8. Progetto Globale e Progetto Personalizzato

a. Il Progetto Globale in favore della persona con disabilità che accede al servizio residenziale è approvato dalla UVMD che definisce l'inserimento in struttura residenziale.
b. Entro 90 giorni dalla data dell'inserimento, l'Ente invia tramite PEC all'Azienda ULSS il Progetto Personalizzato, redatto in conformità al Progetto Globale approvato in sede di UVMD, formulato in favore della persona con disabilità e concordato con la medesima persona quando possibile, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o il suo familiare di riferimento.
c. Gli obiettivi e le attività incluse nel Progetto Personalizzato sono coerenti con le risorse disponibili, ossia con la retta complessiva giornaliera corrisposta all'Ente erogatore.
d. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ente erogatore invia tramite PEC all'Azienda ULSS il Progetto Personalizzato di ciascuna persona ospitata, ridefinito in accordo con i soggetti sopra indicati.
e. La ridefinizione del Progetto Personalizzato può essere richiesta dall'Azienda ULSS, anche entro una data antecedente al 31 dicembre, dall'Ente erogatore, dalla persona con disabilità quando possibile, dall'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o dal suo familiare di riferimento.
f. All'incontro di ridefinizione del Progetto Personalizzato, l'operatore aziendale referente del caso è presente qualora siano previste sostanziali modifiche rispetto al Progetto in atto.

9. Regolamento dell'Ente

L'Ente erogatore è tenuto a stilare un regolamento per il funzionamento del servizio e per la gestione dei rapporti con la famiglia di ciascuna persona ospitata, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore.

Tale regolamento definisce:

- l'organizzazione e le attività di ciascuna struttura residenziale gestita;
- l'accesso alla struttura da parte dei familiari della persona ospitata, o di altri suoi conoscenti, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, nonché dei rappresentanti di Associazioni di familiari di persone con disabilità;
- le modalità di autorizzazione all'Ente ai trattamenti sanitari necessari (somministrazione di farmaci, su prescrizione medica, e trattamenti d'urgenza) da parte dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o del familiare di riferimento.

L'Ente erogatore consegna il regolamento a tutti i soggetti interessati: la persona con disabilità, la sua famiglia, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e l'Azienda ULSS.

Il regolamento è sottoscritto dalla persona con disabilità quando possibile, dal suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e dalla sua famiglia quando possibile.

L'Ente erogatore comunica tempestivamente eventuali modifiche al regolamento e ne consegna una copia aggiornata ai soggetti sopra indicati.

10. Attività diurne

Così come avviene nella vita di una persona adulta, la persona con disabilità partecipa ad attività diurne esterne, in contesti diversi dalla struttura residenziale ospitante, e/o ad attività diurne interne quando in sede di UVMD viene rilevata l'opportunità e/o la necessità di favorire la permanenza nella struttura residenziale della persona con disabilità, per un suo maggiore benessere.

Pertanto l'Ente erogatore è tenuto a organizzare adeguate e costanti attività diurne esterne e/o interne a favore della persona con disabilità ospitata, sulla base degli obiettivi del Progetto Personalizzato.

11. Impegnative di Residenzialità

L'Impegnativa di Residenzialità è il titolo rilasciato al cittadino dall'Azienda ULSS per l'accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali autorizzati all'esercizio e accreditati ai sensi della L.R. 22/2002 e D.G.R.V. 84/2007.

Il livello dell'Impegnativa di Residenzialità è deciso dall'Azienda ULSS sulla base dei dati delle valutazioni effettuate con la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con D.G.R.V. 1804/2012 e i cui valori-soglia sono definiti con Decreto Regionale 18 del 22/01/2015.

Ai sensi della normativa vigente (DD.G.R.V. 1673/2010, 456/2007, 394/2007) i valori per ciascun livello di Impegnativa di Residenzialità sono attribuiti dalla Regione Veneto all'Azienda ULSS e, alla data della firma del presente accordo contrattuale, sono i seguenti:

- **Impegnativa di Residenzialità di I° livello: € 56,00 giornalieri;**
- **Impegnativa di Residenzialità di II° livello: € 49,00 giornalieri;**
- **Impegnativa di Residenzialità di III° livello: € 34,98 giornalieri.**

Gli importi sopra indicati sono da intendersi IVA inclusa.

Ai sensi della D.G.R.V. 2827/2009, a partire dal 01/01/2004, l'Azienda ULSS dove risiede la persona con disabilità rilascia alla persona stessa, in relazione a quanto approvato in sede di UVMD, una Impegnativa di Residenzialità per l'accesso a unità di offerta di servizi residenziali presenti su tutto il territorio regionale e accreditati ai sensi della L.R. 22/2002.
In ottemperanza alla medesima deliberazione di Giunta Regionale, le persone accolte in strutture residenziali in data anteriore al 01/01/2014, e le loro Impegnative di Residenzialità, rimangono in carico all'Azienda ULSS in cui insiste la struttura residenziale ospitante.
A conclusione dell'utilizzo dell'Impegnativa di Residenzialità da parte della persona, per dimissione dal servizio o per altri motivi, l'Azienda ULSS rientra in possesso dell'Impegnativa di Residenzialità.

12. Assenze

a. L'Ente erogatore comunica immediatamente all'Azienda ULSS l'eventuale trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, rientro in famiglia, dimissione o decesso di ciascuna persona con disabilità ospitata.
b. Le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo sono considerate presenza al 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro della persona con disabilità nella struttura residenziale.
c. Per la prima giornata di assenza per ricovero o per altro motivo, il rimborso della quota sanitaria per le assenze è fissato nella misura del 50% della medesima quota.
d. Per le successive giornate consecutive di assenza per ricovero o per altro motivo, non è previsto il rimborso della quota sanitaria.
e. La quota alberghiera sociale è dovuta per ciascun giorno dell'anno, anche in caso di assenza dalla struttura residenziale ospitante.
f. La compartecipazione economica giornaliera dovuta dalla persona con disabilità utente del servizio è dovuta per ciascun giorno dell'anno, anche in caso di assenza dalla struttura residenziale ospitante.
g. In caso di ricovero di una persona con disabilità in ospedale o in altra struttura sanitaria extra-ospedaliera, l'Ente erogatore informa immediatamente l'Azienda ULSS.
   L'Azienda ULSS valuta la situazione e comunica all'Ente l'eventuale erogazione di un contributo specifico per l'assistenza prestata alla persona con disabilità.
   Tale contributo è aggiuntivo rispetto alla quota sociale concordata ed è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
   - massimo 12 ore al giorno
   - massimo € 20,00 all'ora (IVA inclusa).

13. Dimissioni dal servizio

Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni dal servizio:

a. Trasferimento.
   Qualora in sede di UVMD si ravvisi l'opportunità di un trasferimento della persona con disabilità in altra struttura residenziale.
b. Volontà della persona con disabilità, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, o del suo familiare di riferimento.
   L'Azienda ULSS convoca l'UVMD, al fine di concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.

c. Assenza prolungata o ingiustificata.
L'Ente erogatore è tenuto a comunicare immediatamente la situazione all'Azienda ULSS, che provvede a convocare l'UVMD, al fine di concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.
d. Richiesta dell'Ente erogatore.
L'Ente presenta all'Azienda ULSS la domanda di convocazione di UVMD per la dimissione di una persona ospitata, spiegandone i motivi. L'Azienda ULSS convoca l'UVMD al fine di verificare la situazione, ed eventualmente concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.
e. Conclusione del Progetto Personalizzato.
Si intendono le dimissioni per raggiungimento degli obiettivi del Progetto Personalizzato, a seguito delle verifiche effettuate tra Azienda ULSS, Ente erogatore e persona con disabilità quando possibile, suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, o suo familiare di riferimento.
f. Decesso della persona.

14. Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

L'Ente erogatore provvede all'inserimento, entro le scadenze fissate dall'Azienda ULSS, di tutti i dati richiesti dalla Regione Veneto e dall'Azienda ULSS nei portali informatici regionali Atl@nte e Arcipelago, e di altri dati eventuali, che alimentano il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD), istituito con DDR 220/2015 e regolato con specifici atti amministrativi regionali.
L'Ente erogatore si impegna a registrare le presenze giornaliere, alimentando il Portale regionale Atl@nte.
Si impegna altresì a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda ULSS inviante circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
Nel caso in cui si verificassero eventi particolarmente gravi inclusi nei dati del FAD, l'Azienda ULSS si impegna a verificare e valutare la situazione dell'utente entro un termine di 30 giorni, tramite la competente UVMD, e in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, l'Ente erogatore deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.
Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda ULSS inviante, attraverso la competente UVMD, nell'ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento nella struttura.

15. Farmaci

L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali è garantita dall'Azienda ULSS, secondo le necessità degli ospiti definite nel Progetto Globale.
L'Azienda ULSS ha la facoltà di attivare un Protocollo per la fornitura di farmaci di fascia A e C a favore delle persone con disabilità ospitate presso le strutture residenziali, al quale l'Ente erogatore è tenuto ad uniformarsi.
Qualora si renda necessaria l'eventuale somministrazione di farmaci al bisogno, l'Ente erogatore deve essere in possesso della specifica autorizzazione da parte della persona con disabilità quando possibile, dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o dal familiare di riferimento.

16. Trasporto

L'Ente erogatore è tenuto ad organizzare sistemi di trasporto adeguati al fine di garantire l'integrazione sociale della persona con disabilità ospitata e quindi la sua partecipazione ad iniziative di socializzazione.

17. Rapporti tra Ente erogatore e soggetti interessati

L'Ente erogatore è chiamato a garantire la qualità del rapporto con la persona con disabilità ospitata, la sua famiglia se presente, l'amministratore di sostegno, tutore o curatore, oltre ai referenti dell'Azienda ULSS e del Comune di residenza della persona.
L'Ente medesimo mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell'utente che dei familiari, ai sensi della L.R. 22/2002.
Facilita inoltre la comprensione delle attività svolte a favore della persona con disabilità al suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e la sua famiglia, illustrando programmi, obiettivi e risultati ottenuti, in particolare tale compito si espleta attraverso un'adeguata comunicazione e informazione.
Aggiorna altresì i medesimi interessati sui principali avvenimenti nella struttura ospitante e, più in generale, nella gestione dell'Ente stesso.

Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, l'Ente è tenuto a organizzare:

a. incontri periodici, almeno una volta all'anno, in assemblea o in gruppi di familiari o di Associazioni di familiari di ciascuna struttura residenziale (o di più strutture, nel caso di numero esiguo di familiari / amministratori di sostegno coinvolgibili), allo scopo di confrontarsi sulla gestione quotidiana e sulla qualità della vita nella medesima struttura;
b. incontri periodici, almeno tre all'anno, tra il gruppo di familiari / amministratori di sostegno, tutori o curatori delle persone ospitate in struttura e una rappresentanza dell'équipe di operatori della stessa struttura dell'Ente;
c. incontri periodici, almeno due volte all'anno, con l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore e la famiglia di ciascuna persona con disabilità ospitata, anche su richiesta dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore o della famiglia di ciascuna persona con disabilità ospitata, per informazioni e confronto sul Progetto Personalizzato in atto.

L'Ente erogatore è tenuto a diffondere eventuali circolari dell'Azienda ULSS, aventi oggetto il servizio residenziale, alle persone con disabilità ospitate quando possibile, le loro famiglie, le associazioni dei familiari interessate e gli amministratori di sostegno, tutori o curatori.
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie delle persone ospitate, del loro amministratore di sostegno, tutore o curatore, l'Ente invita gli stessi a esprimere considerazioni, iniziative o segnalazioni all'Ente medesimo, al referente del caso dell'Azienda ULSS o all'Associazione dei familiari se presente.
Entro il 31 gennaio l'Ente erogatore trasmette all'Azienda ULSS una relazione sugli incontri sopra indicati, effettuati nell'anno precedente.

18. Formazione

La formazione è pianificata in base ai bisogni formativi del personale, in funzione degli obiettivi del servizio ai sensi della L.R. 22/2002 e delle successive disposizioni applicative, ed è documentata anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi.

I percorsi formativi, individuali e di gruppo, devono fornire agli operatori dell'Ente strumenti teorici e pratici utili a comprendere la complessa realtà della struttura, in relazione alle persone ospitate, e a organizzare percorsi funzionali ai bisogni specifici.
Entro il 31 gennaio l'Ente erogatore trasmette all'Azienda ULSS la documentazione attestante gli incontri di formazione a cui il proprio personale ha partecipato nell'anno precedente.

19. Accoglienze temporanee
Il Servizio di accoglienza temporanea in struttura residenziale si contraddistingue per il carattere di temporaneità: la UVMD ha il compito di individuare sempre per la persona con disabilità una data di rientro in famiglia, concordandola con quest'ultima.
L'Ente erogatore mette a disposizione, per tutti i giorni dell'anno, n. ____ posti letto per le accoglienze temporanee. Tale numero si intende complessivo in caso di più strutture residenziali gestite.
L'Ente è tenuto a garantire l'inserimento in accoglienza temporanea di tutti gli utenti valutati e proposti dall'Azienda ULSS, fatta salva l'adeguata presentazione all'Ente di ciascuna persona.
Tale presentazione deve evidenziare la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche, compresi eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il nominativo del medico di medicina generale della persona con disabilità e il numero della tessera sanitaria.

20. Soggiorni in sedi diverse dalla struttura residenziale ospitante
Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente erogatore comunica all'Azienda ULSS:
- i luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni;
- i nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso la struttura residenziale ospitante;
- i dati relativi al personale impegnato in tali soggiorni: numero operatori, profilo professionale, monte ore settimanale, eventuali altre informazioni utili es. volontari;
- i dati relativi al personale impegnato presso le strutture residenziali ospitanti: numero operatori, profilo professionale, monte ore, eventuali altre informazioni utili es. volontari.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente erogatore trasmette all'Azienda ULSS una relazione sui soggiorni effettuati nel corso dell'anno precedente, eventualmente integrando i dati sopra riportati.

21. Attività di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio
L'Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002.
L'Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture indicate nel presente accordo contrattuale tramite visite e sopralluoghi, con o senza preavviso, per verificare il rispetto degli indicatori previsti dalla normativa vigente e degli indicatori di qualità riportati nel presente documento.
I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e si concludono con la sottoscrizione di un verbale tra le parti.

Il personale dell'Azienda ULSS e i componenti della specifica Commissione di verifica degli indicatori di qualità (si veda art. 22), autorizzata dall'Azienda ULSS e composta da rappresentanti di Associazioni di Familiari di persone con disabilità e dell'Azienda ULSS, muniti di documento di riconoscimento, possono accedere ai locali di ciascuna struttura e assumere informazioni dirette dal responsabile, dagli ospiti e dai loro familiari eventualmente presenti, in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Ente è tenuto a garantire.
L'Azienda ULSS può accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

22. Qualità del servizio
L'Ente erogatore è tenuto a rispettare i seguenti indicatori di qualità del servizio:

Indicatori di qualità del servizio

A. Organizzazione

1	Almeno settimanalmente si effettuano momenti verbalizzati di confronto, scambio, programmazione e condivisione in équipe.
2	Almeno mensilmente gli operatori effettuano incontri con il Responsabile della struttura.
3	E' favorita la presenza stabile degli operatori nella struttura e sono adottate misure adeguate di riduzione del turn-over del personale.
4	Sono presenti volontari o tirocinanti attivi nella vita della struttura, al di fuori dello standard del personale previsto dalla normativa vigente.

B. Formazione

1	Nell'ultimo anno tutti gli operatori hanno partecipato alla formazione professionale prevista dalla procedura di accreditamento.
2	La formazione annuale è organizzata sulla base dei bisogni formativi emersi dalle riunioni di équipe.
3	La supervisione sulle situazioni complesse è organizzata sulla base dei bisogni formativi emersi durante gli incontri di equipe.

C. Progetto Personalizzato e attività

1	I bisogni della persona con disabilità, le attività e le verifiche previste sono coerenti con il Progetto Personalizzato in essere.
2	Sono previste le attività diurne esterne o interne per ciascun utente.

3	Sono proposti soggiorni in contesto esterno alla struttura.
4	Gli utenti sono coinvolti nelle attività domestiche, in un'ottica di promozione delle autonomie, nel rispetto del Progetto Personalizzato.
5	L'Ente è impegnato in progetti di apertura e collaborazione con il territorio, nel rispetto del Progetto Personalizzato.
6	Sono organizzati ed effettuati incontri periodici con specialisti e servizi di riferimento.

D. Bisogni relazionali e affettivi

1	E' offerta la possibilità di personalizzare il tempo libero a seconda dei bisogni e dei progetti individuali e le attività sono registrate nella cartella personale e comunicate ai familiari durante gli incontri.
2	E' favorito un codice comunicativo personalizzato.
3	Sono previste uscite settimanali ed uscite nel weekend almeno mensili per fruire delle offerte di tempo libero nel territorio.
4	Sono favoriti contatti settimanali con la famiglia, nel rispetto del progetto Personalizzato.
5	Gli utenti hanno la possibilità di fare e ricevere telefonate.
6	Sono presenti attività volte a rilevare i bisogni affettivi e sessuali degli utenti. E' presente un intervento educativo specifico.

E. Attenzione alla salute e alla cura della persona

1	Esiste una modalità concordata per gestire le emergenze sanitarie.
2	Esiste una scheda di valutazione dei sintomi di malessere degli utenti che non riescono a comunicarli all'operatore.
3	I familiari/ads vengono prontamente aggiornati di eventi collegabili a uno stato di malessere e si concordano le decisioni in merito.
4	Lo stato di salute generale (es. ciclo mestruale, evacuazione, crisi epilettiche, controllo del peso) è registrato periodicamente e al bisogno nella cartella personale.
5	Esiste un protocollo per la somministrazione dei farmaci, previa acquisizione del consenso scritto da parte della famiglia/ads.
6	In relazione a comportamenti problematici, l'Ente assicura interventi particolari anche attraverso formazione specifica con uno specialista.

7	L'Ente applica il Protocollo promosso dall'Azienda ULSS per l'ordinazione informatica, la fornitura e la gestione interna dei farmaci di fascia A e C a favore delle persone con disabilità in carico all'Azienda ULSS.
8	Sono effettuati incontri periodici con specialisti e servizi di riferimento.
9	L'igiene orale viene effettuata tre volte al giorno e il lavaggio delle mani viene effettuato più volte al giorno, ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
10	La doccia o il bidet sono effettuati giornalmente e ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
11	Il taglio della barba viene effettuato quotidianamente salvo accordi diversi con l'utente.
12	Il taglio dei capelli, la cura dei piedi e l'eventuale depilazione sono effettuati da un professionista ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
13	La biancheria intima viene cambiata quotidianamente e ogni volta che ce ne sia bisogno e il vestiario ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
14	L'utente può scegliere il proprio vestiario nei limiti delle proprie capacità.
15	La sostituzione della biancheria da letto e da cucina avviene settimanalmente e comunque al bisogno.
16	Il cambio pannolone viene fatto almeno due volte al giorno e comunque al bisogno.

F. Alimentazione

1	Il menu varia sulle 4 settimane del mese e viene modificato stagionalmente. Viene consegnato alla famiglia o esposto in modo visibile ed accessibile. Viene consegnato o comunicato alla famiglia anche il menu effettivo della giornata/settimana.
2	Le esigenze dietetiche di ciascun utente sono ben documentate e rispettate
3	L'utente può accedere al cibo in orari diversi nel rispetto della propria dieta e con la supervisione dell'operatore

G. Ambienti

1	L'ambiente (locali, arredi, luci e tutto quanto incluso nella struttura) è accogliente, pulito, funzionale, accessibile, sicuro.
2	Le camere sono pulite a fondo almeno una volta al mese e viene favorita la loro personalizzazione.

H. Rapporti con familiari e amministratori di sostegno, tutori o curatori

1	Il regolamento per le visite da parte di familiari/ads e amici è ben esposto all'interno della struttura ed è consegnato ai familiari/ads.
2	Per familiari/ads è possibile effettuare visite non programmate presso la struttura, nel rispetto degli utenti e compatibilmente alle attività e programmazione della struttura e dell'Ente.
3	Sono somministrati almeno annualmente questionari di gradimento per la valutazione della soddisfazione delle famiglie e ne sono diffusi gli esiti.
4	Il Responsabile dell'Ente è disponibile su richiesta a incontri o colloqui con familiari e operatori distrettuali, documentati da relazione.
5	Sono effettuati almeno tre incontri all'anno tra l'équipe degli operatori della struttura e il gruppo delle famiglie degli utenti della struttura (o delle strutture nel caso di numero esiguo di familiari / amministratori di sostegno coinvolgibili).

In caso di verifica di mancato rispetto degli indicatori di qualità del servizio, l'Azienda ULSS chiede all'Ente di motivare l'inosservanza, entro 10 giorni di calendario dalla richiesta.
Trascorso tale termine, e nel caso in cui le giustificazioni addotte dall'Ente siano ritenute insoddisfacenti, l'Azienda ULSS potrà procedere all'applicazione di una penalità, nei confronti dell'Ente, pari a un importo compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00.

23. Gruppo Appartamento per persone con disabilità

In riferimento a quanto indicato all'art. 4, punto b, del presente documento, e considerato che la vigente normativa regionale non prevede uno specifico standard del personale, per il servizio residenziale presso il Gruppo Appartamento per persone con disabilità (LR 22/2002, DGR 84/2007 Allegato B) si specifica quanto segue:

- il gruppo appartamento è oggetto di dichiarazione di avvio attività inviata al Comune in cui è sita la struttura, ai sensi della normativa vigente;
- la capienza massima è di 6 posti letto, ai sensi della normativa vigente;
- l'inserimento di ciascuna persona con disabilità è definito in sede di UVMD secondo quanto indicato dal presente documento;
- in orario notturno il servizio prevede la presenza di un operatore OSS. L'operatore OSS può essere reperibile in una struttura attigua;
- il servizio prevede la presenza di personale in orario diurno, per la gestione di attività diurne a favore di ciascuna persona con disabilità ospitata secondo quanto definito nel Progetto Personalizzato;
- gli indicatori di qualità riportati nel presente documento sono applicati per la parte di competenza.

24. Comunità di tipo familiare per persone con disabilità

In riferimento a quanto indicato all'art. 4, punto b, del presente documento, e considerato che la vigente normativa regionale non prevede uno specifico standard del personale, per il servizio residenziale presso la Comunità di tipo familiare per persone con disabilità (LR 22/2002, DGR 84/2007 Allegato B) si specifica quanto segue:

- la Comunità di tipo familiare è oggetto di dichiarazione di avvio attività inviata al Comune in cui è sita la struttura, ai sensi della normativa vigente;
- la capienza massima è di 6 posti letto, ai sensi della normativa vigente;
- l'inserimento di ciascuna persona con disabilità è definito in sede di UVMD secondo quanto indicato dal presente documento;
- il servizio prevede la presenza di personale in orario notturno;
- il servizio prevede la presenza di personale in orario diurno, per la gestione di attività diurne a favore di ciascuna persona con disabilità ospitata secondo quanto definito nel Progetto Personalizzato;
- gli indicatori di qualità riportati nel presente documento sono applicati per la parte di competenza.

25. Rette giornaliere

Sulla base della delega conferita all'ULSS dai Comuni del Distretto Est, per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni del Distretto Est, l'Azienda ULSS fissa tre fasce di intensità del servizio residenziale:

- Alta intensità/Grave (G)
- Media intensità/Media (M)
- Lieve intensità/Lieve (L).

La fascia di intensità del servizio, associata a ciascun utente, è definita dall'Azienda ULSS in sede di UVMD e in sede di autorizzazione all'accesso al servizio residenziale, sulla base dei dati delle valutazioni effettuate con la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con DGR 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con DGR 1804/2012 e i cui valori-soglia sono definiti con Decreto Regionale 18 del 22/01/2015.
Eventuali integrazioni temporanee al contributo giornaliero, approvate in sede di UVMD, sono possibili per situazioni particolari e complesse, verificate ogni 6 mesi o 1 anno.
Le tariffe sotto indicate si intendono massime, omnicomprensive, IVA inclusa, pro die pro capite, applicabili per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità residenti nel territorio del Distretto Est, che accedono ai posti letto autorizzati e accreditati presso le strutture residenziali indicate nel presente accordo o in eventuali integrazioni al presente accordo, per il periodo di vigenza del presente accordo, sono fissate come segue:

A. Servizio residenziale a tempo indeterminato in Comunità Alloggio o in Comunità Residenziale

Fascia	Contributo omnicomprensivo IVA inclusa
Alta intensità / Grave (G)	€ 162,00
Media intensità / Media (M)	€ 125,00
Lieve intensità / Lieve (L)	€ 90,00

B. Servizio residenziale di accoglienza temporanea in Comunità Alloggio o in Comunità Residenziale

Fascia	Contributo omnicomprensivo IVA inclusa
Alta intensità / Grave (G)	€ 129,00
Media intensità / Media (M)	€ 85,00
Lieve intensità / Lieve (L)	€ 55,00

C. Servizio residenziale di accoglienza temporanea in orario diurno (diurnato) in Comunità Alloggio o in Comunità Residenziale

Fascia	Contributo omnicomprensivo IVA inclusa
Alta intensità / Grave (G)	€ 51,00
Media intensità / Media (M)	€ 51,00
Lieve intensità / Lieve (L)	€ 51,00

D. Servizio residenziale a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea in Gruppo Appartamento

Fascia	Contributo omnicomprensivo IVA inclusa
Alta intensità / Grave (G)	€ 75,00
Media intensità / Media (M)	€ 65,00
Lieve intensità / Lieve (L)	€ 55,00

E. Servizio residenziale a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea in Comunità di tipo familiare

Fascia	Contributo omnicomprensivo IVA inclusa
Alta intensità / Grave (G)	€ 96,00
Media intensità / Media (M)	€ 77,00
Lieve intensità / Lieve (L)	€ 60,00

Si specifica inoltre quanto segue:

- I valori tariffari sopra indicati potranno essere oggetto di adeguamento su disposizione della Regione Veneto o dell'Azienda ULSS con apposito provvedimento.

- I valori tariffari potranno essere oggetto di ri-contrattazione nel caso di variazioni del regime IVA.
- Per il servizio residenziale in Gruppo Appartamento, per motivi gestionali, le rette sopra indicate possono essere ridotte in considerazione della percentuale del numero di posti letto occupati nella struttura.
- Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento da parte della Regione Veneto, la retta giornaliera è determinata sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità di offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti dalla normativa vigente e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale, anche sulla scorta dei dati inclusi nel portale informatico regionale Arcipelago (Decreto Regionale 220 del 27/07/2015).
- Sono possibili eventuali variazioni alle rette sopra indicate nel caso di servizio erogato a favore di persone con disabilità in situazioni particolarmente complesse, anche riguardo all'aspetto comportamentale o all'aspetto sanitario, valutate e approvate come tali in sede di UVMD e autorizzate con specifico provvedimento da parte dell'Azienda ULSS.
- La retta è corrisposta dalla data di accesso (compresa) in struttura residenziale fino alla data di dimissione (compresa) dalla medesima struttura.

26. Compartecipazione economica giornaliera dovuta dalla persona con disabilità

La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è finalizzata a contribuire ai costi della gestione corrente per il suo inserimento nella struttura residenziale.

La compartecipazione economica giornaliera dovuta dalla persona con disabilità residente nel Distretto Est, per l'inserimento in struttura residenziale a tempo indeterminato, è definita secondo il "Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali a tempo indeterminato", attualmente in vigore e approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est in data 01/08/2017.

Tale compartecipazione è comunicata dall'Azienda ULSS all'amministratore di sostegno o al tutore o al curatore della persona con disabilità o, se assente, al familiare di riferimento, e per conoscenza all'Ente erogatore, il quale procede a emettere i relativi documenti contabili.

La compartecipazione è versata direttamente all'Ente erogatore dall'amministratore di sostegno o dal tutore o dal curatore della persona con disabilità o, se assente, dal familiare di riferimento, sulla base della comunicazione trasmessa dall'Azienda ULSS.

L'Ente erogatore emette corretto documento contabile all'amministratore di sostegno o dal tutore o dal curatore della persona con disabilità o, se assente, dal familiare di riferimento, sulla base della comunicazione trasmessa dall'Azienda ULSS.

L'Ente medesimo informa l'Azienda ULSS dell'eventuale mancato introito della compartecipazione dovuta dall'utente e l'Azienda ULSS effettua le necessarie azioni amministrative.

Nella fattura mensile della quota sociale a carico dell'Azienda ULSS, l'Ente provvede a detrarre tale compartecipazione dalla cosiddetta quota alberghiera.

La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è dovuta per tutti i giorni dell'anno, trattandosi di compartecipazione al servizio residenziale a tempo indeterminato ed è comunque dovuta anche in caso di assenza dalla struttura, fino a eventuale decisione in sede di UVMD.

27. Fatturazione del servizio e pagamenti

L'Ente erogatore emette mensilmente fattura in formato elettronico, distinte per quota sanitaria e quota sociale, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda ULSS, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore.
L'IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

L'Ente erogatore, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento, invia a mezzo posta elettronica, all'indirizzo **disabili@aulss8.veneto.it**, l'elenco mensile delle persone con disabilità ospiti della struttura e residenti nel Distretto Est, completo di:

- indicazione dell'Unità di Offerta
- presenze giornaliere
- numero e data delle fatture di riferimento.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per inoltrare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio **UFI8LR**, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento delle regolari fatture.
L'Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

28. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente accreditato si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.
L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vicenza, _____

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

REGIONE DEL VENETO
ULSS8

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050-COD. U.L.S.S. 508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242-Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

ALLEGATO 1/B

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI
EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
IN CARICO ALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E RESIDENTI NEL DISTRETTO OVEST

Servizio Residenziale

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGR 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

1. Servizio residenziale
Il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, di cui alla LR 22/2002 e DGR 84/2007, è un servizio a tempo indeterminato o di accoglienza temporanea, erogato presso una struttura residenziale socio-sanitaria o sociale, autorizzata e accreditata, o in via di accreditamento ai sensi della normativa vigente, gestita dall'Ente firmatario dell'accordo contrattuale.
La struttura residenziale ospitante è caratterizzata da un ambiente valido e adeguato dal punto di vista affettivo, professionale e strutturale, che prende cura della persona con disabilità in tutti i suoi aspetti e rappresenta la nuova dimensione relazionale e di vita sociale della persona stessa, continuando a favorire la sua integrazione nella società e mantenendo il più possibile il collegamento con tutte le realtà di partecipazione alla vita relazionale e sociale (centri diurni, associazioni e altre realtà).

2. Beneficiari

a. Possono accedere al servizio residenziale le persone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 65 anni, in possesso della certificazione di handicap, ai sensi della Legge 104/1992, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS o in carico all'Azienda ULSS ai sensi della normativa vigente.
b. Al compimento del 65° anno di età, su valutazione della UVMD e ai sensi della DGR 152/2018, la persona con disabilità utente del servizio può continuare a essere ospitata presso la struttura residenziale per persone con disabilità, attraverso un progetto orientato a dare continuità assistenziale.
c. L'Ente erogatore è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale l'Azienda ULSS ha autorizzato l'inserimento approvato in sede di UVMD, previa valutazione della persona con disabilità tramite la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con DGR 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con DGR 1804/2012.
d. In caso di indisponibilità all'inserimento da parte dell'Ente, esso è tenuto a darne puntuale motivazione in forma scritta all'Azienda ULSS entro 10 giorni dalla richiesta.

3. Amministratore di sostegno, tutore o curatore

I soggetti previsti dal Codice Civile artt. 404 e 406 (il soggetto beneficiario dell'amministratore di sostegno, anche se minore, interdetto o inabilitato, il coniuge, i parenti entro il 4° grado, l'amministratore di sostegno o il tutore o il curatore della persona con disabilità o il pubblico ministero) sono tenuti obbligatoriamente ad avviare la procedura per la nomina o la modifica dell' amministratore di sostegno, tutore o curatore per la persona con disabilità, figure disciplinate dalla Legge 6/2004, al momento dell'accesso al servizio residenziale della una persona con disabilità.
Tale procedura è osservata anche per le persone con disabilità già beneficiarie del servizio residenziale e, per qualsiasi motivo, prive di amministratore di sostegno, tutore o curatore.
Il quadro completo delle funzioni attribuite all'amministratore di sostegno, tutore o curatore sarà da questi comunicato all'Azienda ULSS, in virtù del suo ruolo di punto di riferimento per l'Azienda medesima, per la famiglia della persona con disabilità e per l'Ente erogatore.

4. Strutture residenziali

Le tipologie di strutture residenziali per persone con disabilità normate dalla LR 22/2002 e dalla DGR 84/2007, sono le seguenti:

a. Strutture residenziali socio-sanitarie (DGR 84/2007, Allegato A), in cui è possibile utilizzare Impegnative di Residenzialità da parte della persona con disabilità e per le quali è possibile il riconoscimento delle relative quote sanitarie all'Ente da parte dell'Azienda ULSS:
    - Comunità Alloggio per persone con disabilità: servizio residenziale che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente;
    - Comunità Residenziale per persone con disabilità: servizio residenziale per gravi e gravissimi con limitazioni sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per disabili, con soglie più basse di protezione. Il servizio è caratterizzato da elevati livelli d'integrazione socio-sanitaria e riabilitativa;
    - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone con disabilità: servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per persone con disabilità.
b. Strutture residenziali sociali (DGR 84/2007, Allegato B), in cui non è possibile utilizzare Impegnative di Residenzialità da parte della persona con disabilità e per le quali non è possibile il riconoscimento delle relative quote sanitarie all'Ente da parte dell'Azienda ULSS:
    - Gruppo Appartamento per persone con disabilità: servizio residenziale che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata, con finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue e a favorire esperienze di vita autonome dalla famiglia di origine (qualora ci sia);
    - Comunità di tipo familiare per persone con disabilità: servizio residenziale caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio prevede la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi,

che svolgono funzioni educativo-tutelari, con finalità di accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue.

Eventuali modifiche a quanto sopra descritto interverranno in caso di specifici atti emanati dalla Regione Veneto.

5. Modalità di gestione

a. Il presente documento tecnico integrativo non impegna questa Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati, se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato da questa Azienda ULSS.
b. L'Ente erogatore si impegna a garantire il numero di operatori, la loro professionalità e il loro regolare inquadramento del rapporto di lavoro, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e da eventuali integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ivi compreso il personale dipendente di un soggetto terzo, cui siano affidati in tutto o in parte l'esecuzione del servizio.
c. L'Ente erogatore si impegna a mantenere gli standard del personale, ai sensi della normativa regionale vigente, nonché tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accreditamento.
d. L'Ente erogatore invia semestralmente all'Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio, con relativo titolo professionale, presso ciascuna struttura residenziale.
e. L'Ente erogatore si impegna a prevedere la presenza di un responsabile per ciascuna struttura residenziale citata nel presente accordo contrattuale, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle persone con disabilità ospiti di ciascuna struttura residenziale. Il responsabile rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone con disabilità ospitate e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti, compresa questa Azienda ULSS.
f. Alle persone con disabilità utenti del servizio residenziale, che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura, o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico dell'Ente erogatore nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali, da effettuarsi a titolo gratuito, ai sensi della DGR 1411/2011.
g. Fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e dei contributi massimi indicati nel presente accordo contrattuale, l'Ente erogatore è autorizzato ad accogliere persone con disabilità non residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica e persone con disabilità paganti in proprio ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti a quelli riservati nel presente accordo contrattuale.
   L'Ente erogatore è tenuto a informare l'Azienda ULSS di qualsiasi inserimento diverso da quelli autorizzati secondo la procedura sopradescritta, che vada ad occupare un posto accreditato.
   Qualora sussistano i presupposti per un collocamento residenziale da parte dell'Azienda ULSS e il posto letto risulti occupato da una persona con disabilità pagante in proprio, l'Ente accreditato è tenuto a rendere disponibile tale posto letto entro 30 giorni di calendario dalla richiesta.

6. Competenze

a. In capo all'Ente accreditato ricadono le spese derivanti dall'erogazione di quanto segue:
   - vitto e alloggio in struttura residenziale;
   - attività socio-educative previste nel Progetto Personalizzato;
   - servizi e prodotti per l'igiene personale secondo standard dignitosi: lavanderia, pedicure semplice (non sanitaria-podologica), manicure, parrucchiere, barbiere, oltre a quanto descritto nel regolamento dell'Ente;
   - vestiario e calzature secondo standard dignitosi, quando la persona con disabilità non sia in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo.

b. In capo alla persona con disabilità, utente del servizio, ricadono le seguenti spese:
   - compartecipazione economica giornaliera, per tutti i giorni dell'anno, calcolata, qualora sussista delega dei Comuni all'Azienda ULSS per la gestione della quota alberghiera sociale residenzialità disabili, sulla base del Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto competente, oppure, in assenza di delega, sulla base del regolamento applicato dal Comune competente ai sensi della L. 328/2000;
   - eventuali soggiorni estivi, invernali e gite organizzati dall'Ente;
   - vestiario e calzature, se in grado di provvedervi economicamente in modo autonomo;
   - protesi, ai sensi della normativa vigente;
   - farmaci e parafarmaci, secondo prescrizione medica, per quanto non possa essere compreso nelle forniture gratuite eventualmente autorizzate dall'Azienda ULSS, ai sensi della normativa vigente;
   - trasporti per eventuali rientri in famiglia e/o altri viaggi;
   - spese minute;
   - tutto quanto non previsto a carico dell'Ente erogatore.

7. Accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute.
Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza.
L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione all'Azienda ULSS della relativa domanda da parte dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore della persona con disabilità, o di un suo familiare. La domanda è valutata in sede di UVMD dall'Azienda ULSS, tramite l'U.O.S. Disabilità, e la risposta è inviata agli interessati nei termini previsti dalla normativa vigente.
L'accesso al servizio residenziale, a tempo indeterminato o in accoglienza temporanea, è approvato in sede di UVMD e formalmente autorizzato dall'Azienda ULSS, per il tramite del Responsabile dell'U.O.S. Disabilità, con nota scritta indirizzata alla persona con disabilità quando possibile, al suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, alla sua famiglia, al Comune di residenza, agli eventuali servizi specialistici coinvolti in fase di istruttoria, e all'Ente titolare della struttura residenziale ospitante.
L'Azienda ULSS fornisce all'Ente erogatore i dati utili relativi alla persona ospitata, su autorizzazione della medesima persona quando possibile, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o del suo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (artt. 76, 85 e 86).
Tali dati comprendono:

a. i dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico;
b. il nominativo e il recapito del referente per gli aspetti giuridici ed economici della persona con disabilità: amministratore di sostegno, tutore o curatore o, se assente, un familiare di riferimento;
c. la data dell'UVMD di approvazione dell'accesso al servizio;
d. la data di accesso al servizio;
e. l'ammontare dell'impegnativa di residenzialità, sulla base del profilo di gravità espresso dalla valutazione con S.Va.M.Di. approvata in sede di UVMD, e, in presenza di delega, l'ammontare della quota sociale;
f. il referente del caso dell'Azienda ULSS definito in sede di UVMD;
g. i dati relativi all'anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio-familiari, nonché ogni elemento utile a una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche, e i dati relativi alla tessera sanitaria e al medico di medicina generale della persona con disabilità;
h. gli obiettivi generali approvati dall'UVMD, sulla base della valutazione effettuata anche tramite la Scheda S.Va.M.Di;
i. le modalità e i tempi di verifica del Progetto Personalizzato;
j. l'eventuale relazione di uno specialista, nel caso la persona sia in carico anche a un servizio specialistico.

L'Ente erogatore si impegna a comunicare all'Azienda ULSS l'effettivo accesso della persona con disabilità nella struttura residenziale.

8. Progetto Globale e Progetto Personalizzato

a. Il Progetto Globale in favore della persona con disabilità che accede al servizio residenziale è approvato dalla UVMD che definisce l'inserimento in struttura residenziale.
b. Entro 90 giorni dalla data dell'inserimento, l'Ente invia tramite PEC all'Azienda ULSS il Progetto Personalizzato, redatto in conformità al Progetto Globale approvato in sede di UVMD, formulato in favore della persona con disabilità e concordato con la medesima persona quando possibile, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore o il suo familiare di riferimento.
c. Gli obiettivi e le attività incluse nel Progetto Personalizzato sono coerenti con le risorse disponibili, ossia con la retta complessiva giornaliera corrisposta all'Ente erogatore.
d. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ente erogatore invia tramite PEC all'Azienda ULSS il Progetto Personalizzato di ciascuna persona ospitata, ridefinito in accordo con i soggetti sopra indicati.
e. La ridefinizione del Progetto Personalizzato può essere richiesta dall'Azienda ULSS, anche entro una data antecedente al 31 dicembre, dall'Ente erogatore, dalla persona con disabilità quando possibile, dall'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o dal suo familiare di riferimento.
f. All'incontro di ridefinizione del Progetto Personalizzato, l'operatore aziendale referente del caso è presente qualora siano previste sostanziali modifiche rispetto al Progetto in atto.

9. Regolamento dell'Ente

L'Ente erogatore è tenuto a stilare un regolamento per il funzionamento del servizio e per la gestione dei rapporti con la famiglia di ciascuna persona ospitata, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore.

Tale regolamento definisce:

- l'organizzazione e le attività di ciascuna struttura residenziale gestita;
- l'accesso alla struttura da parte dei familiari della persona ospitata, o di altri suoi conoscenti, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, nonché dei rappresentanti di Associazioni di familiari di persone con disabilità;
- le modalità di autorizzazione all'Ente ai trattamenti sanitari necessari (somministrazione di farmaci, su prescrizione medica, e trattamenti d'urgenza) da parte dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o del familiare di riferimento.

L'Ente erogatore consegna il regolamento a tutti i soggetti interessati: la persona con disabilità, la sua famiglia, il suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e l'Azienda ULSS.

Il regolamento è sottoscritto dalla persona con disabilità quando possibile, dal suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e dalla sua famiglia quando possibile.

L'Ente erogatore comunica tempestivamente eventuali modifiche al regolamento e ne consegna una copia aggiornata ai soggetti sopra indicati.

10. Attività diurne

Così come avviene nella vita di una persona adulta, la persona con disabilità partecipa ad attività diurne esterne, in contesti diversi dalla struttura residenziale ospitante, e/o ad attività diurne interne quando in sede di UVMD viene rilevata l'opportunità e/o la necessità di favorire la permanenza nella struttura residenziale della persona con disabilità, per un suo maggiore benessere.

Pertanto l'Ente erogatore è tenuto a organizzare adeguate e costanti attività diurne esterne e/o interne a favore della persona con disabilità ospitata, sulla base degli obiettivi del Progetto Personalizzato.

11. Impegnative di Residenzialità

L'Impegnativa di Residenzialità è il titolo rilasciato al cittadino dall'Azienda ULSS per l'accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali autorizzati all'esercizio e accreditati ai sensi della L.R. 22/2002 e D.G.R.V. 84/2007.

Il livello dell'Impegnativa di Residenzialità è deciso dall'Azienda ULSS sulla base dei dati delle valutazioni effettuate con la Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale (S.Va.M.Di.), approvata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. 2960/2012, le cui Linee Guida e algoritmo di calcolo sono definiti con D.G.R.V. 1804/2012 e i cui valori-soglia sono definiti con Decreto Regionale 18 del 22/01/2015.

Ai sensi della normativa vigente (DD.G.R.V. 1673/2010, 456/2007, 394/2007) i valori per ciascun livello di Impegnativa di Residenzialità sono attribuiti dalla Regione Veneto all'Azienda ULSS e, alla data della firma del presente accordo contrattuale, sono i seguenti:

- **Impegnativa di Residenzialità di I° livello: € 56,00 giornalieri;**
- **Impegnativa di Residenzialità di II° livello: € 49,00 giornalieri;**
- **Impegnativa di Residenzialità di III° livello: € 34,98 giornalieri.**

Gli importi sopra indicati sono da intendersi IVA inclusa.
Ai sensi della D.G.R.V. 2827/2009, a partire dal 01/01/2004, l'Azienda ULSS dove risiede la persona con disabilità rilascia alla persona stessa, in relazione a quanto approvato in sede di UVMD, una Impegnativa di Residenzialità per l'accesso a unità di offerta di servizi residenziali presenti su tutto il territorio regionale e accreditati ai sensi della L.R. 22/2002.
In ottemperanza alla medesima deliberazione di Giunta Regionale, le persone accolte in strutture residenziali in data anteriore al 01/01/2014, e le loro Impegnative di Residenzialità, rimangono in carico all'Azienda ULSS in cui insiste la struttura residenziale ospitante.
A conclusione dell'utilizzo dell'Impegnativa di Residenzialità da parte della persona, per dimissione dal servizio o per altri motivi, l'Azienda ULSS rientra in possesso dell'Impegnativa di Residenzialità.

12. Assenze

a. L'Ente erogatore comunica immediatamente all'Azienda ULSS l'eventuale trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, rientro in famiglia, dimissione o decesso di ciascuna persona con disabilità ospitata.
b. Le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo sono considerate presenza al 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro della persona con disabilità nella struttura residenziale.
c. Per la prima giornata di assenza per ricovero o per altro motivo, il rimborso della quota sanitaria per le assenze è fissato nella misura del 50% della medesima quota.
d. Per le successive giornate consecutive di assenza per ricovero o per altro motivo, non è previsto il rimborso della quota sanitaria.
e. La quota alberghiera sociale è dovuta per ciascun giorno dell'anno, anche in caso di assenza dalla struttura residenziale ospitante.
f. La compartecipazione economica giornaliera dovuta dalla persona con disabilità utente del servizio è dovuta per ciascun giorno dell'anno, anche in caso di assenza dalla struttura residenziale ospitante.
g. In caso di ricovero di una persona con disabilità in ospedale o in altra struttura sanitaria extra-ospedaliera, l'Ente erogatore informa immediatamente l'Azienda ULSS.
   L'Azienda ULSS valuta la situazione e comunica all'Ente l'eventuale erogazione di un contributo specifico per l'assistenza prestata alla persona con disabilità.
   Tale contributo è aggiuntivo rispetto alla quota sociale concordata ed è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
   - massimo 12 ore al giorno
   - massimo € 20,00 all'ora (IVA inclusa).

13. Dimissioni dal servizio

Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni dal servizio:

a. Trasferimento.
   Qualora in sede di UVMD si ravvisi l'opportunità di un trasferimento della persona con disabilità in altra struttura residenziale.
b. Volontà della persona con disabilità, del suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, o del suo familiare di riferimento.

L'Azienda ULSS convoca l'UVMD, al fine di concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.

c. Assenza prolungata o ingiustificata.
L'Ente erogatore è tenuto a comunicare immediatamente la situazione all'Azienda ULSS, che provvede a convocare l'UVMD, al fine di concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.

d. Richiesta dell'Ente erogatore.
L'Ente presenta all'Azienda ULSS la domanda di convocazione di UVMD per la dimissione di una persona ospitata, spiegandone i motivi. L'Azienda ULSS convoca l'UVMD al fine di verificare la situazione, ed eventualmente concordare la dimissione o proporre un percorso alternativo.

e. Conclusione del Progetto Personalizzato.
Si intendono le dimissioni per raggiungimento degli obiettivi del Progetto Personalizzato, a seguito delle verifiche effettuate tra Azienda ULSS, Ente erogatore e persona con disabilità quando possibile, suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, o suo familiare di riferimento.

f. Decesso della persona.

14. Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

L'Ente erogatore provvede all'inserimento, entro le scadenze fissate dall'Azienda ULSS, di tutti i dati richiesti dalla Regione Veneto e dall'Azienda ULSS nei portali informatici regionali Atl@nte e Arcipelago, e di altri dati eventuali, che alimentano il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità (FAD), istituito con DDR 220/2015 e regolato con specifici atti amministrativi regionali.

L'Ente erogatore si impegna a registrare le presenze giornaliere, alimentando il Portale regionale Atl@nte.

Si impegna altresì a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda ULSS inviante circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Nel caso in cui si verificassero eventi particolarmente gravi inclusi nei dati del FAD, l'Azienda ULSS si impegna a verificare e valutare la situazione dell'utente entro un termine di 30 giorni, tramite la competente UVMD, e in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, l'Ente erogatore deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda ULSS inviante, attraverso la competente UVMD, nell'ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento nella struttura.

15. Farmaci

L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali è garantita dall'Azienda ULSS, secondo le necessità degli ospiti definite nel Progetto Globale.

L'Azienda ULSS ha la facoltà di attivare un Protocollo per la fornitura di farmaci di fascia A e C a favore delle persone con disabilità ospitate presso le strutture residenziali, al quale l'Ente erogatore è tenuto ad uniformarsi.

Qualora si renda necessaria l'eventuale somministrazione di farmaci al bisogno, l'Ente erogatore deve essere in possesso della specifica autorizzazione da parte della persona con disabilità quando possibile, dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore, o dal familiare di riferimento.

16. Trasporto

L'Ente erogatore è tenuto ad organizzare sistemi di trasporto adeguati al fine di garantire l'integrazione sociale della persona con disabilità ospitata e quindi la sua partecipazione ad iniziative di socializzazione.

17. Rapporti tra Ente erogatore e soggetti interessati

L'Ente erogatore è chiamato a garantire la qualità del rapporto con la persona con disabilità ospitata, la sua famiglia se presente, l'amministratore di sostegno, tutore o curatore, oltre ai referenti dell'Azienda ULSS e del Comune di residenza della persona.
L'Ente mesedimo mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell'utente che dei familiari, ai sensi della L.R. 22/2002.
Facilita inoltre la comprensione delle attività svolte a favore della persona con disabilità al suo amministratore di sostegno, tutore o curatore e la sua famiglia, illustrando programmi, obiettivi e risultati ottenuti, in particolare tale compito si espleta attraverso un'adeguata comunicazione e informazione.
Aggiorna altresì i medesimi interessati sui principali avvenimenti nella struttura ospitante e, più in generale, nella gestione dell'Ente stesso.

Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, l'Ente è tenuto a organizzare:

a. incontri periodici, almeno una volta all'anno, in assemblea o in gruppi di familiari o di Associazioni di familiari di ciascuna struttura residenziale (o di più strutture, nel caso di numero esiguo di familiari / amministratori di sostegno coinvolgibili), allo scopo di confrontarsi sulla gestione quotidiana e sulla qualità della vita nella medesima struttura;
b. incontri periodici, almeno tre all'anno, tra il gruppo di familiari / amministratori di sostegno, tutori o curatori delle persone ospitate in struttura e una rappresentanza dell'équipe di operatori della stessa struttura dell'Ente;
c. incontri periodici, almeno due volte all'anno, con l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore e la famiglia di ciascuna persona con disabilità ospitata, anche su richiesta dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore o della famiglia di ciascuna persona con disabilità ospitata, per informazioni e confronto sul Progetto Personalizzato in atto.

L'Ente erogatore è tenuto a diffondere eventuali circolari dell'Azienda ULSS, aventi oggetto il servizio residenziale, alle persone con disabilità ospitate quando possibile, le loro famiglie, le associazioni dei familiari interessate e gli amministratori di sostegno, tutori o curatori.
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie delle persone ospitate, del loro amministratore di sostegno, tutore o curatore, l'Ente invita gli stessi a esprimere considerazioni, iniziative o segnalazioni all'Ente medesimo, al referente del caso dell'Azienda ULSS o all'Associazione dei familiari se presente.
Entro il 31 gennaio l'Ente erogatore trasmette all'Azienda ULSS una relazione sugli incontri sopra indicati, effettuati nell'anno precedente.

18. Formazione

La formazione è pianificata in base ai bisogni formativi del personale, in funzione degli obiettivi del servizio ai sensi della L.R. 22/2002 e delle successive disposizioni applicative, ed è documentata anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi.

I percorsi formativi, individuali e di gruppo, devono fornire agli operatori dell'Ente strumenti teorici e pratici utili a comprendere la complessa realtà della struttura, in relazione alle persone ospitate, e a organizzare percorsi funzionali ai bisogni specifici.

Entro il 31 gennaio l'Ente erogatore trasmette all'Azienda ULSS la documentazione attestante gli incontri di formazione a cui il proprio personale ha partecipato nell'anno precedente.

19. Accoglienze temporanee

Il Servizio di accoglienza temporanea in struttura residenziale si contraddistingue per il carattere di temporaneità: la UVMD ha il compito di individuare sempre per la persona con disabilità una data di rientro in famiglia, concordandola con quest'ultima.

L'Ente erogatore mette a disposizione, per tutti i giorni dell'anno, n. ____ posti letto per le accoglienze temporanee. Tale numero si intende complessivo in caso di più strutture residenziali gestite.

L'Ente è tenuto a garantire l'inserimento in accoglienza temporanea di tutti gli utenti valutati e proposti dall'Azienda ULSS, fatta salva l'adeguata presentazione all'Ente di ciascuna persona.

Tale presentazione deve evidenziare la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche, compresi eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il nominativo del medico di medicina generale della persona con disabilità e il numero della tessera sanitaria.

20. Soggiorni in sedi diverse dalla struttura residenziale ospitante

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente erogatore comunica all'Azienda ULSS:

- i luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni;
- i nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso la struttura residenziale ospitante;
- i dati relativi al personale impegnato in tali soggiorni: numero operatori, profilo professionale, monte ore settimanale, eventuali altre informazioni utili es. volontari;
- i dati relativi al personale impegnato presso le strutture residenziali ospitanti: numero operatori, profilo professionale, monte ore, eventuali altre informazioni utili es. volontari.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente erogatore trasmette all'Azienda ULSS una relazione sui soggiorni effettuati nel corso dell'anno precedente, eventualmente integrando i dati sopra riportati.

21. Attività di monitoraggio e di verifica della qualità del servizio

L'Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002.

L'Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture indicate nel presente accordo contrattuale tramite visite e sopralluoghi, con o senza preavviso, per verificare il rispetto degli indicatori previsti dalla normativa vigente e degli indicatori di qualità riportati nel presente documento.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e si concludono con la sottoscrizione di un verbale tra le parti.
Il personale dell'Azienda ULSS e i componenti della specifica Commissione di verifica degli indicatori di qualità (si veda art. 22), autorizzata dall'Azienda ULSS e composta da rappresentanti di Associazioni di Familiari di persone con disabilità e dell'Azienda ULSS, muniti di documento di riconoscimento, possono accedere ai locali di ciascuna struttura e assumere informazioni dirette dal responsabile, dagli ospiti e dai loro familiari eventualmente presenti, in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Ente è tenuto a garantire.
L'Azienda ULSS può accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

22. Qualità del servizio
L'Ente erogatore è tenuto a rispettare i seguenti indicatori di qualità del servizio:

Indicatori di qualità del servizio

A. Organizzazione

1	Almeno settimanalmente si effettuano momenti verbalizzati di confronto, scambio, programmazione e condivisione in équipe.
2	Almeno mensilmente gli operatori effettuano incontri con il Responsabile della struttura.
3	E' favorita la presenza stabile degli operatori nella struttura e sono adottate misure adeguate di riduzione del turn-over del personale.
4	Sono presenti volontari o tirocinanti attivi nella vita della struttura, al di fuori dello standard del personale previsto dalla normativa vigente.

B. Formazione

1	Nell'ultimo anno tutti gli operatori hanno partecipato alla formazione professionale prevista dalla procedura di accreditamento.
2	La formazione annuale è organizzata sulla base dei bisogni formativi emersi dalle riunioni di équipe.
3	La supervisione sulle situazioni complesse è organizzata sulla base dei bisogni formativi emersi durante gli incontri di equipe.

C. Progetto Personalizzato e attività

1	I bisogni della persona con disabilità, le attività e le verifiche previste sono coerenti con il Progetto Personalizzato in essere.

2	Sono previste le attività diurne esterne o interne per ciascun utente.
3	Sono proposti soggiorni in contesto esterno alla struttura.
4	Gli utenti sono coinvolti nelle attività domestiche, in un'ottica di promozione delle autonomie, nel rispetto del Progetto Personalizzato.
5	L'Ente è impegnato in progetti di apertura e collaborazione con il territorio, nel rispetto del Progetto Personalizzato.
6	Sono organizzati ed effettuati incontri periodici con specialisti e servizi di riferimento.

D. Bisogni relazionali e affettivi

1	E' offerta la possibilità di personalizzare il tempo libero a seconda dei bisogni e dei progetti individuali e le attività sono registrate nella cartella personale e comunicate ai familiari durante gli incontri.
2	E' favorito un codice comunicativo personalizzato.
3	Sono previste uscite settimanali ed uscite nel weekend almeno mensili per fruire delle offerte di tempo libero nel territorio.
4	Sono favoriti contatti settimanali con la famiglia, nel rispetto del progetto Personalizzato.
5	Gli utenti hanno la possibilità di fare e ricevere telefonate.
6	Sono presenti attività volte a rilevare i bisogni affettivi e sessuali degli utenti. E' presente un intervento educativo specifico.

E. Attenzione alla salute e alla cura della persona

1	Esiste una modalità concordata per gestire le emergenze sanitarie.
2	Esiste una scheda di valutazione dei sintomi di malessere degli utenti che non riescono a comunicarli all'operatore.
3	I familiari/ads vengono prontamente aggiornati di eventi collegabili a uno stato di malessere e si concordano le decisioni in merito.
4	Lo stato di salute generale (es. ciclo mestruale, evacuazione, crisi epilettiche, controllo del peso) è registrato periodicamente e al bisogno nella cartella personale.
5	Esiste un protocollo per la somministrazione dei farmaci, previa acquisizione del consenso scritto da parte della famiglia/ads.

6	In relazione a comportamenti problematici, l'Ente assicura interventi particolari anche attraverso formazione specifica con uno specialista.
7	L'Ente applica il Protocollo promosso dall'Azienda ULSS per l'ordinazione informatica, la fornitura e la gestione interna dei farmaci di fascia A e C a favore delle persone con disabilità in carico all'Azienda ULSS.
8	Sono effettuati incontri periodici con specialisti e servizi di riferimento.
9	L'igiene orale viene effettuata tre volte al giorno e il lavaggio delle mani viene effettuato più volte al giorno, ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
10	La doccia o il bidet sono effettuati giornalmente e ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
11	Il taglio della barba viene effettuato quotidianamente salvo accordi diversi con l'utente.
12	Il taglio dei capelli, la cura dei piedi e l'eventuale depilazione sono effettuati da un professionista ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
13	La biancheria intima viene cambiata quotidianamente e ogni volta che ce ne sia bisogno e il vestiario ogni qualvolta ce ne sia bisogno.
14	L'utente può scegliere il proprio vestiario nei limiti delle proprie capacità.
15	La sostituzione della biancheria da letto e da cucina avviene settimanalmente e comunque al bisogno.
16	Il cambio pannolone viene fatto almeno due volte al giorno e comunque al bisogno.

F. Alimentazione

1	Il menu varia sulle 4 settimane del mese e viene modificato stagionalmente. Viene consegnato alla famiglia o esposto in modo visibile ed accessibile. Viene consegnato o comunicato alla famiglia anche il menu effettivo della giornata/settimana.
2	Le esigenze dietetiche di ciascun utente sono ben documentate e rispettate
3	L'utente può accedere al cibo in orari diversi nel rispetto della propria dieta e con la supervisione dell'operatore

G. Ambienti

1	L'ambiente (locali, arredi, luci e tutto quanto incluso nella struttura) è accogliente, pulito, funzionale, accessibile, sicuro.
2	Le camere sono pulite a fondo almeno una volta al mese e viene favorita la loro

	personalizzazione.

H. Rapporti con familiari e amministratori di sostegno, tutori o curatori

1	Il regolamento per le visite da parte di familiari/ads e amici è ben esposto all'interno della struttura ed è consegnato ai familiari/ads.
2	Per familiari/ads è possibile effettuare visite non programmate presso la struttura, nel rispetto degli utenti e compatibilmente alle attività e programmazione della struttura e dell'Ente.
3	Sono somministrati almeno annualmente questionari di gradimento per la valutazione della soddisfazione delle famiglie e ne sono diffusi gli esiti.
4	Il Responsabile dell'Ente è disponibile su richiesta a incontri o colloqui con familiari e operatori distrettuali, documentati da relazione.
5	Sono effettuati almeno tre incontri all'anno tra l'équipe degli operatori della struttura e il gruppo delle famiglie degli utenti della struttura (o delle strutture nel caso di numero esiguo di familiari / amministratori di sostegno coinvolgibili).

In caso di verifica di mancato rispetto degli indicatori di qualità del servizio, l'Azienda ULSS chiede all'Ente di motivare l'inosservanza, entro 10 giorni di calendario dalla richiesta.
Trascorso tale termine, e nel caso in cui le giustificazioni addotte dall'Ente siano ritenute insoddisfacenti, l'Azienda ULSS potrà procedere all'applicazione di una penalità, nei confronti dell'Ente, pari a un importo compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00.

23. Gruppo Appartamento per persone con disabilità

In riferimento a quanto indicato all'art. 4, punto b, del presente documento, e considerato che la vigente normativa regionale non prevede uno specifico standard del personale, per il servizio residenziale presso il Gruppo Appartamento per persone con disabilità (LR 22/2002, DGR 84/2007 Allegato B) si specifica quanto segue:

- il gruppo appartamento è oggetto di dichiarazione di avvio attività inviata al Comune in cui è sita la struttura, ai sensi della normativa vigente;
- la capienza massima è di 6 posti letto, ai sensi della normativa vigente;
- l'inserimento di ciascuna persona con disabilità è definito in sede di UVMD secondo quanto indicato dal presente documento;
- in orario notturno il servizio prevede la presenza di un operatore OSS. L'operatore OSS può essere reperibile in una struttura attigua;
- il servizio prevede la presenza di personale in orario diurno, per la gestione di attività diurne a favore di ciascuna persona con disabilità ospitata secondo quanto definito nel Progetto Personalizzato;
- gli indicatori di qualità riportati nel presente documento sono applicati per la parte di competenza.

24. Comunità di tipo familiare per persone con disabilità

In riferimento a quanto indicato all'art. 4, punto b, del presente documento, e considerato che la vigente normativa regionale non prevede uno specifico standard del personale, per il servizio residenziale presso la Comunità di tipo familiare per persone con disabilità (LR 22/2002, DGR 84/2007 Allegato B) si specifica quanto segue:

- la Comunità di tipo familiare è oggetto di dichiarazione di avvio attività inviata al Comune in cui è sita la struttura, ai sensi della normativa vigente;
- la capienza massima è di 6 posti letto, ai sensi della normativa vigente;
- l'inserimento di ciascuna persona con disabilità è definito in sede di UVMD secondo quanto indicato dal presente documento;
- il servizio prevede la presenza di personale in orario notturno;
- il servizio prevede la presenza di personale in orario diurno, per la gestione di attività diurne a favore di ciascuna persona con disabilità ospitata secondo quanto definito nel Progetto Personalizzato;
- gli indicatori di qualità riportati nel presente documento sono applicati per la parte di competenza.

25. Fatturazione del servizio e pagamenti

L'Ente erogatore emette mensilmente fattura in formato elettronico, corrispondente all'impegnativa di residenzialità emessa dall'Azienda a favore dell'ospite, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore.
L'IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

L'Ente erogatore, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento, invia a mezzo posta elettronica, all'indirizzo **liquidazioneass@aulss8.veneto.it,** l'elenco mensile delle persone con disabilità ospiti della struttura e residenti nel Distretto Ovest, completo di:

- indicazione dell'Unità di Offerta
- presenze giornaliere
- numero e data della fattura di riferimento.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per inoltrare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio **MWGYHM**, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.
L'Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

26. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente accreditato si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo. L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, confermato e sottoscritto,

Vicenza, _____

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante